

MARIA GABRIELLA ROSSI*

*Il figlio maggiorenne non economicamente indipendente: gli sviluppi sulla sua partecipazione al processo nella crisi familiare (accanto) al “genitore riferimento per le esigenze del figlio”***

Sommario: Premessa. 1. La ricognizione delle principali criticità sollevate dalla categoria del figlio maggiorenne non economicamente indipendente. - 2. La legittimazione a far valere il diritto al mantenimento: l'incidenza della *coabitazione* e/o della *convivenza* con il genitore collocatario. - 3. La ricognizione delle nozioni di *stabile dimora*, *convivenza* e *coabitazione* nella evoluzione della giurisprudenza della Suprema corte. - 4. Recenti sviluppi giurisprudenziali sul tema: Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977. - 5. Considerazioni conclusive.

Premessa

Il processo d'interpretazione delle norme giuridiche¹ attraverso i criteri c.d. sistematico e storico, permette di calare la norma nell'intero sistema ordinamentale, quindi accostandola ai principi fondamentali, ma anche alla realtà socio economica, più attuale.

La Suprema Corte nel proprio costante lavoro ermeneutico segue questo procedimento appellandosi ai principi costituzionali, attualizzandoli meticolosamente per giungere, *de jure condendo*, alla risoluzione di conflitti funzionalizzandoli a decisioni più eque perché più coerenti alla concreta realtà.

Dalla rassegna giurisprudenziale realizzata, sui più recenti approdi in materia di figlio maggiorenne non economicamente indipendente, sono emersi ulteriori e più sottili criteri

* *Docente a contratto di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento.*

** *Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del double blind peer-review.*

¹ In tal senso per un approfondimento, cfr. P. PERLINGIERI, G. CARAPEZZA FIGLIA (a cura di), *L'«interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, 2, Napoli, 2012, p. 3 ss.; nell'ambito dell'analisi sul metodo giuridico e l'interpretazione, si conduce un esame in P. PERLINGIERI, P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, Napoli, 2004, p. 84 ss.

chiarificatori di principi che, nell'ambito della crisi familiare, i giudici di legittimità hanno fornito agli studiosi ed operatori del diritto.

1. *La ricognizione delle principali criticità sollevate dalla categoria del figlio maggiorenne non economicamente indipendente*

Il tema del figlio maggiorenne non economicamente indipendente è contemplato dal legislatore nell'art. 337 *septies* c.c., ma con specifico ed unico riferimento all'ipotesi di versamento diretto dell'assegno di mantenimento, ove il giudice valutate le circostanze, ritenga che i genitori debbano versare in suo favore un assegno periodico, che salva diversa disposizione del giudice, potrà essere versato direttamente.

La scarna norma in commento, nel secondo comma, esamina poi la fattispecie del figlio maggiorenne portatore di *handicap* grave, ipotesi che viene palesemente equiparata allo *status* del figlio minorene².

In realtà le questioni sollevate nella pratica dalla norma in esame e le asperità esegetiche incontrate nell'applicazione concreta, sono tante, ed in altra sede sono stati oggetto di un più ampio esame³.

In via estremamente sintetica si rammenta che un primo approfondimento del tema che qui si vuole indagare, riguarda l'inquadramento concreto della figura del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, perché solo delimitandone i contorni si potrà argomentare tra diritti e doveri di chi vanta o meno ancora qualcosa verso i genitori; solo individuando questa specifica fattispecie potrà discendere per questi ultimi, un vero e proprio

² Va rimarcato che il testo recentemente novellato dell'art. 316 c.c., avendo eliminato ogni riferimento alla durata della responsabilità genitoriale, prima fissato nel raggiungimento della maggiore età o della emancipazione, mette in risalto una diversa ottica cui oggi è approdato l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni; questo, come autorevolmente sottolineato (M. SESTA, *Famiglia e figli a quarant'anni dalla riforma*, in *Codice della famiglia* a cura di E. Al Mureden e M. Sesta, Milano, 2015, p. 1016 ss.) va rapportato, ad un diverso momento storico, non coincidente necessariamente - anzi quasi mai - con la maggiore età.

³ Ci si permette rinviare, per una disamina più ampia sul tema, al lavoro di M.G. ROSSI, *Il figlio maggiorenne non economicamente indipendente, tra diritti doveri e poteri*, in *Diritto delle successioni e della famiglia* a cura di F. dell'Anna e F. Viterbo, Atti Convegno 7-8 aprile 2017, *Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell'interprete*. Napoli, 2018, p.327 ss.; Id., *Note a margine sui diritti (e doveri?) del figlio maggiorenne non indipendente economicamente e nel procedimento di negoziazione assistita*, in *La Magistratura, I nuovi diritti*, ANM, 1, 2018, p. 78 ss.

obbligo a continuare a mantenere il figlio maggiorenne ove la non raggiunta autosufficienza economica non dipenda da sua colpa⁴.

Ovviamente il tutto alla luce della percezione chiara della *ratio* complessiva della norma che, in combinato disposto con gli artt. 316 e 337 *ter* c.c, invita ad assecondare la personalità e le specifiche inclinazioni ed aspirazioni naturali del figlio se pur maggiorenne indirizzate ad un progetto di studio e di crescita da lui prescelto, prospettiva personale che i genitori sono obbligati ad assecondare e non a frustrare⁵.

Chiarite queste premesse di ordine ermeneutico, va detto che l'evoluzione giurisprudenziale ha portato all'attenzione dello studioso, diversi aspetti problematici e significativamente può essere affermato che: lo stabilire per il giudice, ove si collochi la negligenza del giovane rispetto all'assolvimento dei propri doveri sì da divenire economicamente indipendente dai genitori, non sempre è non privo di asperità; in questa direzione si ricorda che sta prendendo piede un diverso angolo visuale della norma interpretata⁶, questa volta, non solo nell'interesse del figlio non ancora indipendente se pur divenuto maggiorenne, ma anche nell'ottica della tutela del patrimonio dei genitori in presenza di perdurante negligenza e disinteresse del figlio, studente/ disoccupato, evidentemente non disinteressato o incapace a raggiungere l'autonomia economica totale⁷.

⁴ L'argomento è trattato in chiave ricognitiva e con ampi riferimenti giurisprudenziali da F. DANOVÌ, *Declinazioni e mutazioni dei principi generali del processo per i figli (anche) maggiorenni*, in *Fam. dir.*, 2021, *Fam. dir.*, 2021, p. 275 ss.

⁵ In tal senso, *ex multis*, cfr. Cass., 6 novembre 2009, n. 23630, in *Pluris on line*, ove emerge tra i criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento, in particolare quello che nella fattispecie del figlio maggiorenne non economicamente indipendente tiene conto delle: "attuali esigenze del figlio" rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che in ragione del trascorrere dell'età, può determinare oltre ai bisogni alimentari ed abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche ecc. E poiché l'aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla crescita ed allo sviluppo della sua personalità, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore» (in tal senso, Cass., 28 gennaio 2009, n. 2191, in *Pluris on line*; Cass., 3 agosto 2007, n. 17055, in *Pluris on line*).

⁶ Sul mutato orientamento in dottrina e giurisprudenza circa il perdurare o meno dell'obbligo del mantenimento dei figli maggiorenni, cfr. A. ARCERI, *Il mantenimento dei figli maggiorenni oggi, tra diritto di realizzarsi e diritto dell'obbligato all'affrancazione*, in *Fam. dir.*, 2021, p. 343 ss.

⁷ In tema di mantenimento del figlio maggiorenne si confronti: Cass, 14 agosto 2020, n. 17183, in *Pluris on line*, ove in un arresto inedito, i giudici di legittimità sintetizzano i diversi principi che giustificano il permanere dell'obbligo in capo ai genitori e, viceversa, delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali; b) la prosecuzione degli studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni e attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento; c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi svolti dal figlio nell'ambito che quest'ultimo abbia reputato idoneo; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro

In seconda battuta vi è la questione relativa alla prova della raggiunta autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne.

Secondo l'orientamento maggiormente diffuso⁸ in giurisprudenza e dottrina, l'obbligo *de quo*, postula un principio analogo alla responsabilità da inadempimento - c.d. principio di presunzione di persistenza del diritto - per il quale un diritto deve presumersi esistente se non c'è prova della sopravvenuta causa di estinzione dello stesso.

Sostanzialmente il genitore si trova a dover superare una presunzione *iuris tantum*. Presunzione che potrà essere superata processualmente, soltanto con la prova della sopravvenuta autonomia economica del figlio maggiorenne non economicamente indipendente; in difetto il genitore su cui grava l'obbligo di mantenimento in astratto, resterà obbligato fino a quando non otterrà un provvedimento giudiziale che lo esoneri da tale obbligo.

Va segnalato, di contro, un orientamento giurisprudenziale che ritiene che tale onere probatorio vada temperato permettendo al genitore tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento, di poter acquisire, visionare ed estrarre, per assolvere a tale onere, ogni documento o copia di documento amministrativo rilasciato da pubblici organi, da cui poter ricostruire e provare l'attuale situazione economica del figlio⁹.

Emerge chiaramente da quanto esposto e dalla ricostruzione giurisprudenziale richiamata, che ai fini della prova del superamento dell'obbligo di mantenimento del figlio non autosufficiente economicamente, assume una posizione primaria il rispetto delle aspi-

ro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.

⁸ Cfr. C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni* (artt. 1218-1229 c.c.), in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 175; G. OBERTO, *La responsabilità contrattuale nei rapporti familiari*, Milano, 2006, p. 75 ss.

⁹ Occorre altresì riportare il diritto d'informarsi del genitore obbligato, con il diritto alla riservatezza, quale diritto inviolabile ed irrinunciabile del figlio destinatario dell'eventuale assegno di mantenimento. Ragionevolmente, come in giurisprudenza è stato segnalato, lì dove da tali prove documentali di natura amministrativa che possano rappresentare l'esatta situazione reddituale del figlio maggiorenne, il genitore obbligato ne possa trarre la prova del proprio esonero, prevarrà questa posizione rispetto a quella del presunto avente diritto. Sovviene un importante intervento delle Sezioni Unite della S. Corte – Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3034 - che nell'area del rapporto diritto difesa/diritto riservatezza, ha affermato il principio per cui «da disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisce deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito». Ne conseguirà inevitabilmente dalle osservazioni svolte una evidente compressione del diritto alla *privacy* del figlio maggiorenne che adduce la propria non autonomia economica, e ciò in favore del diritto di difesa del genitore obbligato, che può chiedere l'esibizione di dichiarazioni reddituali e della situazione previdenziale e contributiva del figlio. Il principio è richiamato anche nella recente Ordinanza della Suprema corte, Cass. 14 agosto 2020, n. 17183.

razioni culturali e professionali del figlio maggiorenne che desideri intraprendere un ciclo di studi per conseguire una migliore posizione in ambito professionale; tale esigenza va rispettata e non può determinare il venir meno del dovere di mantenimento da parte del genitore, che non può esimersi da tale obbligo.

Ciò appare ampiamente condivisibile stante il disposto normativo anche degli artt. 147 novellato e 316 e art. 337 *ter* c.c., che impongono ai genitori di rispettare le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli minori e di quelli ad essi equiparati; in contrario può sottolinearsi che ove il percorso di studi intrapreso non dia risultati soddisfacenti nel tempo, certamente per un atteggiamento non incolpevole, la scelta intrapresa dal figlio maggiorenne non autosufficiente risulterà pretestuosa e parassitaria e di ciò potrà esserne data prova dal genitore, ove voglia esimersi dall'obbligo di mantenimento del maggiorenne non autosufficiente¹⁰.

Verosimilmente i genitori adempito il proprio obbligo hanno assolto al proprio dovere di mantenimento verso i figli soltanto quando abbiano consentito concretamente agli stessi di completare il percorso di studi intrapreso, secondo il generale principio di solidarietà sancito dall'ordinamento costituzionale e nel rispetto delle loro aspirazioni.

Al di là di posizioni di abuso del diritto nel rapporto genitore/figlio, l'obbligo del mantenimento non viene meno per quel dovere di solidarietà insito nell'obbligo sancito dalla legge e perdurante in presenza di determinati presupposti, come chiarito ampiamente in sede giurisprudenziale, se non in presenza del raggiungimento dell'autonomia economica del figlio¹¹.

In quest'ottica va segnalata una recente pronuncia resa dai giudici di legittimità¹² che hanno esaminato detto obbligo di mantenimento verso il figlio maggiorenne non economicamente indipendente, certamente in modo più esaustivo perché più attento alla realtà

¹⁰ La S. Corte non ritiene che si possa seguire lo stesso *iter* ermeneutico della ipotesi di “perdita di chance” lì dove il figlio, raggiunta l'autosufficienza economica attraverso il guadagno di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato strumentalizzi la volontà di eventuali ulteriori traguardi professionali al fine di ottenere la continuazione della corresponsione dell'assegno di mantenimento dal genitore (Cass., 3 settembre 2013, n. 20137, in *www.ilcaso.it*).

¹¹ Cass., 17 novembre 2006, n. 24498, in *Pluris on line*.

¹² Cass., 14 agosto 2020, n. 17183, cit., ove ha confermato il provvedimento emesso dalla Corte d'appello fiorentina, che aveva revocato il diritto all'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare disposti in favore di un figlio di 33 anni con reddito annuo lordo pari a euro 20.973,22, inserito nelle graduatorie quale

obiettiva degli assetti familiari e soprattutto facendo attenzione agli interessi oltre che del figlio anche del genitore obbligato che, come sottolineato in modo incisivo, non può esserlo a vita.

La S. Corte¹³, in precedenza, si era già soffermata sul tema dell'onere della prova, affermando come questo, nei casi di prolungamento oltre i corsi universitari, sia posto a carico del richiedente l'assegno: sarà onere del figlio non solo provare la mancanza di indipendenza economica, ma di avere curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Ciò risulta coerente, secondo i giudici, con il principio generale di vicinanza o prossimità della prova; la corte di legittimità sottolinea come, in generale, la prova presuntiva, sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il figlio adulto, in ragione del principio di autore-sponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno profuso nella ricerca di una sufficiente qualificazione professionale e di una collocazione lavorativa.

Un ulteriore livello di approfondimento attiene, poi, alla misura effettiva dell'assegno di mantenimento che dovrebbe spettare al figlio maggiorenne non economicamente indipendente; il tema trova il proprio referente normativo abilmente novellato a seguito delle numerose pronunce giurisprudenziali interpretative, nell'art. 337 *ter*, argomento scrutinato in altra sede¹⁴.

In realtà le inevitabili ricadute del tema dell'assegno di mantenimento per la prole, nella regolamentazione della crisi coniugale nella famiglia e di assegnazione della casa coniugale, sono molteplici; in particolare su quest'ultima questione, che in questa sede è d'interesse peculiare, in presenza di figlio maggiorenne non economicamente indipendente, va detto che essa rappresenta argomento ben scrutinato dalla giurisprudenza della S. Corte

insegnante non abilitato, che raramente faceva ritorno presso la casa familiare dove coabitava con la madre, essendosi trasferito in una diversa provincia proprio per insegnare.

¹³ Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3034, cit.

¹⁴ M.G. ROSSI, *Il figlio maggiorenne non economicamente indipendente, tra diritti doveri e poteri*, cit., p 327 ss.

che sul punto ha ormai raggiunto un assetto abbastanza uniforme¹⁵. La *querelle* ruota intorno alle determinanti nozioni di convivenza, coabitazione e stabile dimora del figlio maggiorenne non economicamente indipendente con il genitore collocatario, di cui più innanzi.

2. La legittimazione a far valere il diritto al mantenimento: l'incidenza della coabitazione e/o della convivenza con il genitore collocatario

Collegata alla precedente si presenta un'ulteriore area critica relativa alla categoria del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, spesso oggetto di scrutinio da parte della giurisprudenza: il problema della legittimazione a far valere in giudizio il diritto al mantenimento, quindi se questo sia da ritenere esclusivamente collocato in capo al figlio maggiorenne non economicamente indipendente o anche, ed in alternativa, prerogativa del genitore collocatario.

La questione sul punto è ancora aperta poiché sembra che lo stato della giurisprudenza non sia ancora univoco¹⁶, attribuendo parte di essa grande rilievo alla persistenza del legame familiare (abitativo?) del figlio maggiorenne non economicamente indipendente col genitore collocatario, altra parte invece imposta su basi diverse l'esame esegetico dei relativi referenti normativi.

Verosimilmente, l'elemento che in questa questione rappresenta lo spartiacque tra la prima e la seconda soluzione è l'elemento della coabitazione/convivenza o meno del maggiorenne non economicamente indipendente, nella casa familiare con il genitore collocatario; importante indicatore discretivo dell'una o altra soluzione ermeneutica, è stato infatti ravvisato da parte della giurisprudenza nella circostanza che solo il figlio sarà eventualmente legittimato *jure proprio* a richiedere il proprio mantenimento al genitore obbligato, ove la convivenza/coabitazione sia cessata, escludendo così la legittimazione concorrente del genitore collocatario. Occorre dunque decodificare il significato dei due sostantivi "coabita-

¹⁵ In materia di assegnazione della casa familiare, in presenza di figli minorenni/maggiorenni non economicamente indipendenti, in ragione della coabitazione con il genitore collocatario, cfr. Cass., 22 marzo 2012, n. 4555, in *Pluris on line*; Cass., 25 luglio 2013, n. 18075, in *Altalex.com*.

¹⁶ In contrasto aperto per esempio si colloca la posizione del Tribunale di Lecce, in materia di legittimazione alternativa del figlio non economicamente indipendente rispetto al genitore collocatario (in tema di modifica delle condizioni della separazione *ex art. 739 c.p.c.*), rispetto a quella della Corte d'Appello di Lecce, sez. promiscua, cfr. sul punto: Trib. Lecce, decr. 3 febbraio 2015 (in R.V.G. 2551/2014); App. Lecce, sez. prom., decr. 19 novembre 2015, n. 3174 (in R.G. 139/2015).

zione” e “convivenza” adottati in giurisprudenza, al fine di chiarire quali possano essere i diversi effetti che ne scaturiscono rispetto all’obbligo di mantenimento del genitore verso il figlio, e se quindi esista una soluzione intermedia.

Sovviene a tal proposito una recentissima pronuncia della S. Corte¹⁷ ove è dato cogliere affermazioni di principio di grande rilievo rispetto all’obbligo di mantenimento verso i figli maggiorenni non economicamente indipendenti, attraverso cui possono essere riconsiderate precedenti posizioni interpretative critiche.

Facendo il punto sull’inquadramento del tema in esame, dunque si ribadisce che per una parte della giurisprudenza di merito¹⁸, all’ex coniuge separato o divorziato, non compete la legittimazione a richiedere *iure proprio* la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, come testualmente affermato: «in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l’abitazione del genitore, compatibile con l’assenza anche per periodi brevi, purchè tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell’effettiva presenza, in relazione all’unità di tempo considerata (nella specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto cessato il requisito della coabitazione per effetto del trasferimento del figlio maggiorenne, per ragioni di studio, in altra località, ove aveva preso in locazione un appartamento. - Cass. 18075/2013)»; in tal caso c’è stato il rigetto della domanda per inammissibilità della stessa e sul presupposto¹⁹ che il figlio maggiorenne, studente universitario fuori sede avesse rag-

¹⁷ Cass, 31 dicembre 2020, n. 29977, sulla quale si segnalano alcune annotazioni: L. BIARELLA, *Madre “riferimento” per le esigenze del figlio: può chiedere all’ex l’aumento per il ragazzo maggiorenne?*, in *www.Quotidiano giuridico*, 28 gennaio 2021, ove si afferma che, anche se il figlio frequenta un ateneo fuori sede e fa ritorno alla casa della madre solo per le ferie e le festività, la donna risulta comunque legittimata a richiedere l’aumento dell’assegno all’ex marito, qualora il ragazzo faccia riferimento alla stessa per le proprie esigenze; *Nota redazionale* in *www.FOROeuropeo.it*, ove si rimarca che in materia di separazione dei coniugi, la legittimazione “iure proprio” del genitore a richiedere l’aumento dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand’anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.

¹⁸ Trib. Lecce, decr. 3 febbraio 2015, cit.

¹⁹ Si può ricavare dai verbali dell’ascolto della madre collocataria istante, cui venivano sottoposte specifiche domande dal Tribunale (Trib. Lecce, decr. 3 febbraio 2015, cit.) sul se il figlio studente universitario fuori sede, oltre alle vacanze delle festività natalizie, pasquali ed estive, facesse rientro presso l’abitazione della collocataria.

giunto un'ampia autonomia derivante dall'assenza di «un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena è possibile; quest'ultimo criterio deve, tuttavia, coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese: v. Cass. 4555/2012)»²⁰.

Orbene, mentre tale meticoloso criterio temporale può trovare una giustificazione nel contesto relativo alle scelte giudiziali in materia di assegnazione della casa familiare²¹, non così può dirsi con riferimento alla verifica dell'eventuale raggiungimento dell'autonomia economica per il figlio maggiorenne; la quantificazione temporale dei rientri del figlio maggiorenne nell'abitazione familiare nell'arco dell'anno, e quindi la sua coabitazione/convivenza col genitore collocatario, invero non sempre per la corte di legittimità hanno rappresentato i giusti parametri per arguirla raggiunta autonomia economica dello stesso. Ciò appare condivisibile per le ragioni che si espongono qui di seguito.

3. La ricognizione delle nozioni di stabile dimora, convivenza e coabitazione nella evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte

Nella crisi della famiglia è possibile che si abbia necessità di rivedere l'assegno di mantenimento relativo ai figli ove mutino i presupposti. Valutare se il figlio divenuto intanto maggiorenne, abbia eventualmente raggiunto l'autonomia economica, servirà dunque per escludere la legittimazione del genitore collocatario e ritenere il primo autonomo giudizialmente.

²⁰ Trib. Lecce, decr. 3 febbraio 2015, cit.

²¹ Cass., 25 luglio 2013, n. 18075, in *Pluris on line*, ove viene introdotta la nozione di “collegamento stabile” tra il genitore affidatario ed il figlio maggiorenne non autonomo economicamente; orientamento confermato da Cass., 8 settembre 2014, n. 18869, in *Pluris on line*: «il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minore, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone»; Cass., 7 giugno 2017, n. 14241, in *Fam. dir.*, 2017, p. 363 ss.

Dati i presupposti appena esaminati ne discende che attraverso le nozioni di coabitazione e convivenza con il genitore collocatario, ma probabilmente alla luce di altre considerazioni rinvenienti dal dettato costituzionale - come indicato in più occasioni e già da tempo dalla S. Corte²² - in un'ottica ermeneutica un po' differente da quella appena citata in materia di assegnazione della casa familiare, si possa giungere a delle conclusioni un po' differenti.

Il Supremo Collegio, con una pronuncia assolutamente condivisibile²³ aveva ritenuto di bilanciare la precedente posizione²⁴ - assunta in tema di necessaria coabitazione del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente - che aveva dato una lettura molto rigorosa e restrittiva circa il concetto di “stabile dimora”.

Invero il diverso orientamento che qui si vuol rimarcare coniava già dal 2005²⁵ un'interpretazione più estensiva ed ampia, secondo la quale al fine di ritenere integrato il requisito della coabitazione, «basta che il figlio maggiorenne - pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio o lavoro - mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogni qualvolta gli impegni glielo consentano e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro, concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con le modalità diverse, alle esigenze del figlio».

Da questa già nota posizione più elastica assunta poi da una costante giurisprudenza, si è passati a quella²⁶ che in modo più analitico, nel tentativo forse di evitare che la nozione di coabitazione potesse essere confusa con la “mera ospitalità” del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, ha ritenuto presente il requisito della coabitazione in presenza di un triplice criterio: regolarità del ritorno del figlio alla casa familiare (elemento da cui emerge la volontà del ragazzo di non volersi allontanare definitivamente dal genitore); la

²² Cass., 27 maggio 2005, n. 11320, in *Pluris on line*.

²³ Cass., 27 maggio 2005, n. 11320, cit.

²⁴ Cass., 22 aprile 2002, n. 5857, in *Pluris on line*.

²⁵ Cfr. Cass. 27 maggio 2005, n. 11320, cit.

prevalenza temporale dei periodi di ritorno rispetto a quelli di assenze in un determinato lasso di tempo; l'effettiva presenza del figlio nel luogo di coabitazione con il genitore in relazione alla medesima unità di tempo.

Nel giusto solco tracciato dal Supremo Collegio nel 2005 e poi chiarito nel 2012, s'inserisce la pronuncia²⁷ del 2013, con cui la Corte statuisce qualcosa in materia di assegnazione della casa coniugale che verrà poi utilizzato impropriamente per stabilire se il figlio maggiorenne non economicamente indipendente verrà considerato tale così da diventare l'unico legittimato ad agire nelle azioni relative al proprio mantenimento.

Più realisticamente il provvedimento del 2013 presentava delle criticità in sede applicativa che possono aver dato luogo a decisioni, nella materia esaminata, sostanzialmente poco appropriate rispetto alla legittimazione esclusiva del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.

In effetti va rammentato che in presenza di figli maggiorenni non autonomi, ma conviventi con uno dei genitori, la domanda di mantenimento può essere fatta dal coniuge anche in sede di separazione o divorzio ed in questa ipotesi ci sarebbe una legittimazione concorrente, ferma la legittimazione del figlio, con il quale convive, ad agire personalmente²⁸, al di fuori del procedimento di separazione e divorzio.

Si tratta di due diritti autonomi e non dello stesso diritto attribuito a più persone atteso che il creditore è unico, il figlio; ma in assenza di un'autonoma richiesta del figlio potrà il genitore agire *jure proprio* per la soddisfazione di un diritto del figlio, ma per un interesse anche proprio.

²⁶ Cass., 22 marzo 2012, n. 4555, cit.; Cass., 19 marzo 2012, n. 4926, in *Fam. dir.*, 2013, con nota di V. CARNEVALE, *Sul diritto dell'intervento del figlio maggiorenne economicamente non indipendente nei giudizi di separazione: un primo passo verso il riconoscimento di una partecipazione necessaria?*

²⁷ Cass., 25 luglio 2013, n. 18075, cit.

²⁸ Su questo aspetto, cfr. F. DANOVI, *Declinazioni e mutazioni dei principi generali del processo per i figli (anche) maggiorenni*, cit., p. 279 ss., per il quale «la posizione dei figli maggiorenni è dunque ibrida e complessa, assommando alla piena capacità da punto di vista del diritto, il perdurante bisogno di tutela per l'assenza d'indipendenza economica. In questa prospettiva, occorre comprendere se sul piano del processo il dato della maggiore età comporti il venir meno del particolare regime di protezione normalmente riservato al minore e in particolare se possa applicarsi anche in suo favore la deroga al principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, se permanganopoteri d'iniziativa officiosa ovvero debbano (e in quale misura) tornare a rivivere i tradizionali oneri di impulso processuale delle parti ed i relativi carichi probatori. Ancora è necessario verificare quale ruolo assumano i figli maggiorenni nei procedimenti della crisi familiare, nei quali è in discussione anche la loro posizione e verificare la disciplina della legittimazione dei figli a far va-

La nozione di interesse ad agire porta infatti a scolpire il discorso su una struttura di interesse composito del figlio congiuntamente a quello del genitore a che il primo possa continuare gli studi e veder soddisfatte le proprie inclinazioni, aspirazioni ed esigenze. Ciò legittima il genitore non obbligato a richiedere il mantenimento all'altro coniuge, ovvero una revisione delle precedenti condizioni, al fine di vedere concretamente attuate le esigenze culturali e di sviluppo psicofisico del figlio, anche per ottenere la restituzione di quanto anticipato nell'inerzia dell'altro genitore.

In quest'ottica che inquadra la legittimazione del genitore concorrente con quella del figlio, risulta critica la prospettazione interpretativa che offriva la Corte col provvedimento del 2013 determinata dall'elemento della necessaria coabitazione del figlio maggiorenne non economicamente autonomo con il genitore affidatario, quale elemento che determini in via esclusiva la legittimazione di quest'ultimo; tale non condivisibile orientamento ha sottolineato che in assenza di un collegamento stabile del figlio maggiorenne non autosufficiente con la casa del genitore collocatario, verrebbe meno la legittimazione concorrente del genitore ad agire nell'interesse del figlio, restando esclusiva la legittimazione del figlio; cosicché oggi nella giurisprudenza di merito si dibatte intorno alla nozione di "collegamento stabile", rilevante ai predetti fini.

Si ritiene invece che l'applicazione di tale principio sia da valutarsi comunque caso per caso, atteso che il collocamento di un figlio maggiorenne, studente fuori sede, non deve necessariamente essere inteso quale elemento atto a determinare la cessazione della coabitazione; e quindi equivalente al raggiungimento di un'autonomia "economica", come l'arresto del 2013²⁹ indica, facendone scaturire l'assenza della legittimazione alle azioni relative all'assegno di mantenimento, nel genitore collocatario.

Di contro appare *in re ipsa* che il figlio maggiorenne non autosufficiente, che frequenti un corso universitario fuori sede, passi dei periodi anche lunghi lontano dalla residenza familiare, non coabitando materialmente col genitore collocatario in detti periodi, per assicurarsi la frequenza dei corsi; con ciò non dovendosi necessariamente concludere che lo stesso non conviva più con lo stesso e che sia diventato autonomo.

lere i propri diritti, in via autonoma o in concorso con un genitore, anche spiegando intervento nel processo in corso tra i genitori stessi».

²⁹ Cass., 25 luglio 2013, n. 18075, cit.

Deve quindi condividersi oggi, l'impostazione per la quale la nozione di «convivenza non può identificarsi nella mera condivisione del medesimo “tetto”, configurandosi al contrario tale nozione nello “stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti anche quando non sia contraddistinto da coabitazione»³⁰.

Meraviglia che il provvedimento del 2013 citato in materia di assegnazione della casa familiare³¹, possa essere stato considerato solo nella sua astrattezza, ove invece da un'attenta esegesi, può ben desumersi che esso non possa essere considerato che per la finalità per cui è stato argomentato: l'assegnazione casa familiare; il vero è che esso cerca di risolvere la *querelle* relativa al bilanciamento di due diritti contrapposti di rilievo costituzionale, quello del figlio al mantenimento del suo *habitat* domestico, quale luogo d'elezione per favorire ed implementare il suo armonico sviluppo psico-fisico (art. 30 cost.) ed il diritto di proprietà del genitore (art. 42 cost.).

Pertanto applicare il criterio assegnazione casa familiare/coabitazione necessaria del figlio maggiorenne con il genitore, a fattispecie diverse - modifica assegno mantenimento del figlio maggiorenne - si presta certamente a soluzioni inique; specie ove si tenga a mente il profilo della conseguenza dell'esclusività della legittimazione ad agire del figlio e l'estromissione del genitore collocatario dallo scenario processuale relativo all'assetto dei rapporti patrimoniali, genitore che comunque deve provvedere a tutte le esigenze economiche del figlio maggiorenne.

Non a caso i giudici di legittimità con la pronuncia del 2012³² avevano ben chiarito che la necessità della coabitazione da parte del figlio maggiorenne col genitore collocatario, vada però considerata alla luce della circostanza per cui una volta raggiunta la maggiore età, un giovane ha esigenze lavorative o di studio che possono portarlo ad allontanarsi da quella casa.

In tale prospettiva s'inserisce una condivisibile pronuncia di una Corte territoriale che invece ha chiarito, sulla scorta dei rilievi della Corte di legittimità, che «ciò che rileva, secondo il Collegio, non è stabilire con rigidi criteri matematici se egli trascorre più della metà

³⁰ Cass., 21 marzo 2013, n. 7128, in *Pluris on line*.

³¹ Cass., 25 luglio 2013, n. 18075, cit., cui hanno fatto seguito *ex multis*, Cass., 17 giugno 2019, n. 16134, in *Pluris on line*; e Cass., 14 agosto 2020, n. 17183, cit.

³² Cass. 22 marzo 2012, n. 4555, cit.

di una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese, Cass. 4555/2012) con il genitore. È infatti evidente che questo orientamento induce a riconoscere la legittimazione attiva straordinaria o concorrente del genitore solo quando il figlio si allontana sporadicamente e, quindi, per ragioni diverse da quelle di studio o di lavoro, che normalmente occupano parte prevalente dell'anno (o del semestre o del mese). È invece assorbente la considerazione che il figlio maggiorenne non autosufficiente fa sempre capo al genitore con cui coabita per reperire le risorse economiche necessarie per soddisfare le sue esigenze, a cui non può provvedere autonomamente. Non si vede quindi come si possa negare la legittimazione concorrente della odierna reclamante a chiedere, in presenza di circostanze nuove, la revisione del contributo per il mantenimento, a carico dell'altro genitore»³³.

4. Recenti sviluppi giurisprudenziali sul tema: Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977

Appare d'interesse, in questa sede, richiamare una recente pronuncia del supremo giudice di legittimità³⁴ che - anche sulla scorta dei principi richiamati dalla Procura Generale presso la Cassazione³⁵ - in questo scenario ormai chiarito ed acclarato, ha avuto modo, con riferimento ad un procedimento relativo alla modifica delle condizioni della separazione da parte della madre già assegnataria del figlio divenuto maggiorenne e studente fuori sede, di affermare una soluzione *de iure condendo* utile alla risoluzione del conflitto; ciò attraverso un procedimento ermeneutico condivisibile che ha toccato varie norme contenenti noti principi costituzionali o di diritto sostanziale; dagli artt. 29 e 30 cost., passando attraverso l'art. 316 *bis* c.c., in materia di concorso nel mantenimento.

Il principio generale che se ne può trarre è che: fermo restando il dovere dei genitori di mantenimento dei figli *ex* artt. 29 e 30 cost., e fermo restando il consolidato assetto giurisprudenziale³⁶ in ordine al permanere fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di tale obbligo, ovvero fino a quando il figlio non sia posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, viene sottolineato che al diritto del figlio cor-

³³ Corte d'Appello Lecce, decr. n. 139 del 2015 (R.G. 3174/2015).

³⁴ Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977, cit.

³⁵ Cfr. requisitoria Procura Generale Corte Cassaz., in R.G. 1634/2016-20675/2016, cause riunite, ud. Discuss. 16 settembre 2020, p. 1 s.

³⁶ *Ex multis*: Cass., 6 dicembre 2013, n. 27377, in *Pluris on line*; Cass., 17 novembre 2006, n. 24498, cit.; Cass., 11 gennaio 2007, n. 407, in *Pluris on line*.

risponde il dovere dei genitori, come obbligo di natura solidale di sostenere il pieno sviluppo della sua personalità, delle sue inclinazioni ed aspirazioni, anche attraverso la messa a disposizione del contributo economico, ed al figlio cui non sia contestabile l'impegno e la diligenza nel conseguimento della laurea, spetta il mantenimento «fino ad un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento del titolo di studio»³⁷.

Nella requisitoria si sottolinea che «trattandosi di un diritto fondamentale di rilievo costituzionale, l'ordinamento deve assicurare ad esso una speciale protezione, con la conseguenza che il genitore deve concorrere al mantenimento non solo per la sua parte, ma deve anche verificare e garantire che l'altro genitore adempia, affinché il o la giovane adulto/a abbia le risorse economiche necessarie a completare il suo processo di maturazione e autonomia»³⁸

Un elemento che va messo in rilievo, nelle note del P.M., è l'interesse di chiunque a far valere l'inadempimento grave dell'obbligo al mantenimento dei figli da parte dei genitori, obbligo di natura composita e solidale ed indirizzato allo sviluppo secondo le inclinazioni e le necessità del figlio minorenni o maggiorenne non autonomo: «conferma questa impostazione l'art. 316 *bis* c.c., rubricato “concorso al mantenimento”, che stabilisce che “chiunque vi abbia interesse” può far valere l'inadempimento al concorso nel mantenimento, a maggior ragione il genitore deve essere legittimato *iure proprio* a chiedere nel di lui interesse, il contributo economico necessario a concludere il percorso educativo e formativo in atto. Inoltre, preme osservare che il diritto al mantenimento (Cass. 32529/18) e, in conseguenza, la legittimazione concorrente, assicura non solo la sua concreta azionabilità, ma colma anche l'evidente squilibrio della posizione sostanziale e processuale del genitore – adulto e autonomo – favorendo l'effettività del ricorso»

Nel caso scrutinato dalla Corte di legittimità, qui in esame, il supremo giudice, ribadendo la «perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell'assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei

³⁷ Cass., 14 agosto 2020, n. 17183, cit.

³⁸ Cfr. requisitoria Procura Generale Corte Cass. in R.G. 1634/2016-20675/2016, cause riunite, ud. Discuss. 16 settembre 2020, cit., p. 3 ss.

confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. (tra le tante Cass. 25300/2013 e Cass. 35629/2018)³⁹ ha modo di soffermarsi sull'elemento della "coabitazione".

A proposito dell'alternativa tra versamento diretto al figlio maggiorenne o al genitore collocatario come prevista dall'art. 337 *septies* c.c., la Corte sottolinea come la coabitazione possa costituire, nelle ipotesi più frequenti, ai fini delle determinazioni sul giudice sulla scelta, il «parametro fattuale di rilevanza indiziaria, idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne»; ma soggiunge più in generale che «la coabitazione può assurgere ad univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza familiare tra il figlio maggiorenne e il genitore con cui abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze»⁴⁰. Naturalmente ciò è da intendersi alla luce di una nozione di "coabitazione" anche di natura non continuativa ma eventualmente interrotta periodicamente dalle necessità di frequenza dei corsi universitari, come anzidetto e spiegato chiaramente dalla Suprema corte.

Nella pronuncia qui in esame del 2020, il giudice di legittimità prosegue aggiungendo che «ciò che decisamente rileva [...] ai fini della legittimazione, è che il genitore di cui trattasi sia appunto la figura di riferimento del figlio per il suo corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze: elemento, questo, rispetto al quale la convivenza ha valore puramente inferenziale. [...] Mentre il rapporto coniugale è connotato di regola da una quotidiana coabitazione e dalla unicità di interessi familiari, quello di filiazione può essere più spesso caratterizzato, in presenza di peculiari e personali interessi del figlio, specie se maggiorenne, da una sua presenza solo saltuaria per la necessità di assentarsi con frequenza per motivi di studio o di lavoro anche per non brevi periodi (Cass. n. 11320/2005)»⁴¹.

Ciò ribadito, il giudice di legittimità si sofferma efficacemente altresì, sulla ipotesi di «sporadicità dei rientri presso l'abitazione del genitore» che non riveste alcun rilievo stanti le sueposte ragioni dell'allontanamento, e conclude dunque nel senso che «pur in difetto

³⁹ Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977, cit., per le annotazioni *retro* nota 17.

⁴⁰ Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977, cit.

⁴¹ Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977, cit.

della prevalenza temporale della presenza del figlio nella casa del genitore già collocatario, quest'ultimo e la sua casa potranno essere rimasti per il primo, un punto di riferimento stabile del nucleo familiare, sebbene "ristretto" all'esito della separazione coniugale, stante la sistematicità del ritorno del figlio studente in quel luogo, compatibilmente con i suoi impegni universitari o, in generale, di studio»⁴².

Ed ancora lo stesso giudice, cogliendo nel segno e facendo tesoro di oggettivi accademici che connotano di consueto, il rapporto figlio/genitore già collocatario, nel conflitto genitoriale - questioni più note al giudice di merito - si sofferma sulla ipotesi di anticipazione di "esborsi necessari" nella sede di studio del figlio, «soprattutto, poi, potrà verificarsi in concreto che sia quel genitore, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, a provvedere alle esigenze del figlio stesso, anticipando ogni esborso per il suo sostentamento presso la sede di studio. Nel concorso di dette circostanze, il cui accertamento non può che essere rimesso ai giudici di merito, trova giustificazione la legittimazione *iure proprio* di cui si sta trattando, sempre che sia mancata la richiesta in via giudiziale, da parte del figlio maggiorenne, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento»⁴³.

Conclude il Collegio supremo, con questa condivisibile pronuncia attenta a particolari chiariti con meticolosa cura, nel senso «di dover dissentire dall'indirizzo espresso in alcune pronunce di questa Corte (Cass. 4555/2012 e Cass. 18075/2013) secondo cui, anche nella ipotesi di allontanamento del figlio per motivi di studio, la persistenza della legittimazione *iure proprio* del genitore già collocatario deve valutarsi in base al criterio discrezionale della prevalenza temporale della coabitazione, potendo mutarsi i principi affermati sull'assegnazione della casa familiare. In relazione a quest'ultima tematica, il parametro è certamente dirimente, atteso che è solo l'effettiva e fisica presenza del figlio nella casa familiare a giustificare l'assegnazione al coniuge già collocatario»⁴⁴.

In modo nitido atto a fugare ogni dubbio interpretativo, si afferma in via conclusiva, un principio chiaro nella particolare ipotesi dell'allontanamento del figlio maggiorenne per motivi di studio: «con riguardo alla legittimazione *iure proprio* del genitore a richiedere all'ex coniuge il contributo per il mantenimento del figlio, nella particolare ipotesi del suo allon-

⁴² Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977, cit.

⁴³ Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977, cit.

⁴⁴ Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977, cit.

tanamento per motivi di studio, la casa ove vive il coniuge già collocatario assume rilevanza solo come luogo di “ritorno” e ritrovo del nucleo familiare nei termini di cui si è detto, sicché non è pertinente, ai fini che qui interessano e per quanto precisato, l'accertamento dell'assidua o prevalente frequentazione della casa da parte del figlio»⁴⁵.

5. *Considerazioni conclusive*

Volendo trarre delle riflessioni conclusive, dal provvedimento in esame, ed alla luce degli approdi giurisprudenziali di cui già lo studioso disponeva, è stato possibile per i giudici di legittimità, nel recente arresto, fare un ulteriore passo avanti.

Attraverso una rilettura costituzionalmente orientata delle norme relative alla responsabilità genitoriale ed agli obblighi che ne discendono verso il figlio maggiorenne non economicamente indipendente, la Suprema Corte ha scandagliato ogni utile particolare della vita familiare e degli aspetti peculiari della coabitazione con il genitore già collocatario, per enuclearne un principio chiaro.

Nel ribadire il riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, e rivisitando i concetti di coabitazione, convivenza e stabile dimora, si è ridefinito il contorno della nozione di autonomia economica e quindi il confine non sempre certo tra le due aree, che però segna la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori.

Nel provvedimento della S. Corte n. 29977/2020, ricco di spunti critici e richiami giurisprudenziali significativi, è stato autorevolmente tratteggiato un quadro di sintesi del materiale giurisprudenziale ad oggi esistente, con indicazione di un tracciato da seguire per dare singole risposte alle fattispecie concrete.

Da esso sono emersi i tratti discretivi delle costruzioni rese dal Supremo collegio in materia di assegnazione della casa familiare in sede di crisi della famiglia, ovvero della stessa nozione, vista nell'ottica della coabitazione/convivenza nella stessa.

Da tali elementi è stato possibile trarre importanti conclusioni ai fini del riconoscimento della concorrente legittimazione ad agire, in sede di modifica dell'assegno di mante-

⁴⁵ Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977, cit.

nimento, da parte del genitore collocatario con quella del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, ove difetti⁴⁶ la eventuale richiesta da parte di quest'ultimo⁴⁷.

La tutela quindi di questo soggetto vulnerabile quale espressione del superiore interesse del minore⁴⁸, quale è il figlio maggiorenne non economicamente indipendente, studente che sta sviluppando le proprie attitudini psicofisiche e si sta temprando, è inderogabile e non ammette limitazioni generiche ed immotivate.

Proprio perché lo *status* di quest'ultimo corrisponde di solito ad una situazione di debolezza e dipendenza economica, è compito dell'ordinamento tutelarlo e ciò richiede grande cura nel bilanciamento di interessi che, se lesi, possono creare danni e scompensi con ricadute che rivestono a volte caratteristiche di gravità.

La possibilità dunque che il genitore (già) collocatario possa avere in alternativa a quella del figlio maggiorenne che non l'abbia azionata, una legittimazione processuale a richiedere/modificare l'assegno di mantenimento, è diretta e chiara proiezione di tali impellenti necessità⁴⁹.

In ciò sembra che la funzione nomofilattica della Corte di legittimità abbia pienamente assicurato una tutela sostanziale a tale soggetto, perché ha dato concreta attuazione ad importanti indirizzi costituzionali; tale funzione ha messo in luce che, ai fini della identificazione della raggiunta indipendenza economica rispetto al genitore obbligato al mantenimento, non sia determinante l'aspetto quantitativo del tempo che egli trascorre coabitando con il genitore collocatario, bensì la determinazione del "punto di riferimento" assunto dal giovane quale sponda sicura di tutela nonché fonte da cui trae il proprio sostentamento economico. E ciò nonostante per esigenze di studio/lavoro, trascorra gran parte dell'anno lontano da quel centro d'interesse e di riferimento.

⁴⁶ F. DANONI, *Declinazioni e mutazioni dei principi generali del processo per i figli (anche) maggiorenni*, cit., p. 279 ss.

⁴⁷ Cass., 17 maggio, 2017, n. 12392, in *Pluris on line*.

⁴⁸ M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2021, p. 763 ss., ove l'a. rimarca che l'attuazione dell'interesse del minore costituisce il filo conduttore della disciplina della filiazione, in particolare dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

⁴⁹ Cass., 19 marzo 2012, n. 4926, cit., p. 41 ss., con nota di V. CARNEVALE, *Sul diritto dell'intervento del figlio maggiorenne economicamente non indipendente nei giudizi di separazione: un primo passo verso il riconoscimento di una partecipazione necessaria?*

Abstract

The Author retraces the argumentative procedure followed by the Supreme Court in the context of parent-child adult relationships, in the crisis of the family and therefore on the obligation of each of the parents, in particular thenon- “collocatario” to pay the maintenance allowance. It focuses in particular on a recent jurisprudential guideline useful for the identification of the achieved economic independence of the child, compared to the parent obliged to support, in the case of a child not economically independent. According to the new port of call of the Judge of legitimacy (Cass. Civ., 31 December 2020, n. 29977) is not decisive the quantitative aspect of the time that the young person spends living with the parent placement; but the determination of the “parent reference for the needs of the child” assumed by the same, as a safe side of protection and source from which he still draws his financial support, even in the absence of the support of the other parent. And yet, for study/ work needs, spend much of the year away from that center of interest and reference.

Lecce, luglio 2021.